Documentazione per l'esame di **Progetti di legge**



Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

A.C. 217-648-A

Dossier n° 16/1 - Elementi per l'esame in Assemblea 20 marzo 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C. 217-648-A

Titolo: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

Iniziativa: Parlamentare

Introduzione

Il testo in esame risulta dall'abbinamento delle p.d.l. A.C. 217 e A.C. 648, peraltro già ampiamente sovrapponibili fra loro. Le due proposte – e dunque il testo in cui sono state trasfuse con poche modifiche – si ponevano, a loro volta, in linea di continuità con i lavori svolti dalle Commissioni Riunite VII Cultura e IX Trasporti della Camera dei deputati nella scorsa Legislatura, nell'ambito dell'esame delle abbinate proposte C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi, dal momento che esse hanno riproposto il contenuto del testo unificato adottato come testo base nella seduta del 10 maggio 2022. Si ricorda che, in relazione a quel testo, con riferimento alla sede consultiva, la Commissione V Bilancio aveva iniziato l'esame, senza concluderlo, nella seduta del 13 luglio 2022; la Commissione X Attività produttive aveva espresso parere favorevole nella seduta del 7 luglio 2022. Per un'analisi dettagliata di tali lavori parlamentari della XVIII Legislatura, cfr. qui. Si rinvia, inoltre, all'apposito dossier predisposto a suo tempo dal Servizio Studi, sulle proposte abbinate e per approfondimenti sul contesto normativo in materia di diritto d'autore.

Contenuto

L'articolo 1 è intitolato ai principi, intestando alla Repubblica (e dunque, a tutti i suoi enti costitutivi ex art. 114 Cost.: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) una serie di compiti e iniziative: a) riconoscere, tutelare e promuovere la proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale; b) tutelare il diritto d'autore come definito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e le situazioni giuridiche allo stesso connesse da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica; c) assicurare alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno; d) prevedere opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore; e) salvaguardare i diritti alla segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità sicurezza delle reti di comunicazione elettronica. alla libertà dell'iniziativa di economica е del esercizio in regime concorrenza; f) garantire suo l'attuazione delle politiche volte а promuovere la libertà di espressione di informazione, la diversità culturale e linquistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali delle persone fisiche. garantiti dalla e dei Convenzione salvaguardia diritti dell'uomo per la libertà e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

L'esercizio di tali funzioni è svolto – secondo l'articolo 1 – in attuazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi contenuti nella Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, coerentemente con il quadro giuridico dell'Unione europea.

La nostra Costituzione non contiene menzioni espresse alla tutela del diritto d'autore, limitandosi solo a elencare le «opere dell'ingegno» fra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. r), come riformato nel 2001. Ciò, peraltro, in linea con la gran parte delle altre Carte europee, dove il riferimento esplicito alle creazioni intellettuali, variamente declinate, è piuttosto circoscritto: cfr., ad esempio, l'art. 20 della Costituzione spagnola, l'art. 19 della Costituzione svedese, l'art. 42 della Costituzione portoghese.

Come in altri Paesi, però, anche in Italia il fondamento costituzionale della tutela del diritto d'autore è stato ravvisato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Può qui ricordarsi, per l'ampiezza dell'apparato argomentativo e per gli altri riferimenti ivi contenuti, la sent. 108/1995, resa rispetto alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 61, 68 e 109 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), nella parte in cui, riconoscendo il diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera musicale protetta, inibiscono in radice all'acquirente di Compact Disc la facoltà di darli a noleggio.

Nel rigettare la questione, la Corte osserva che «a fronte degli interessi sia del pubblico degli utenti delle opere di cultura che degli operatori economici del settore, rilevano altresì gli interessi dell'auto re di dette opere, ritenuti prioritari dal legislatore. La protezione dei diritti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica viene giustificata, per tradizione ormai secolare, dal doveroso riconoscimento del risultato della capacità creativa della personalità umana, cui si collega l'ulteriore effetto dell'incoraggiamento alla produzione di altre opere, nell'interesse generale della cultura. Tale "proprietà intellettuale" è stata riconosciuta dalle Dichiarazioni (universale ed europea) dei diritti dell'uomo, da convenzioni internazionali, dall'art. 128 del Trattato CEE (novellato e confermato dal Trattato di Maastricht). La sua giustificazione costituzionale trova eco nella giurisprudenza di questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988, sentenze nn. 110 del 1973, 65 del 1972 e 25 del 1968), che ha individuato nella tutela e nell'esercizio del diritto di autore una "rilevanza di interesse generale, e quindi pubblica", tale da indurre il legislatore alla predisposizione di particolari mezzi di difesa sia penali che civili. Il principio dell'esclusività di ogni diritto morale e di qualsiasi forma di utilizzazione economica in capo all'autore ha dato luogo a qualche ripensamento specialmente a seguito dello sviluppo esponenziale che, a partire dalla fine degli anni ottanta, è venuto assumendo il fenomeno speculativo del noleggio e della duplicazione (industriale o domestica) dei supporti dei Compact Disc su cui vengono incisi brani musicali [...] In questa ottica, sostanzialmente comune sia alla legislazione novellata come a quella precedente, la tutela del diritto d'autore - da riferire alle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte mediante le diverse forme in cui si sviluppa l'espressione artistica, e non riducibile ad un mero diritto a compenso acquista rilievo prevalente rispetto ai diritti degli altri soggetti, pur meritevoli di adeguata tutela in un corretto equilibrio di interessi. Nel riconoscere in capo all'autore la proprietà dell'opera ed il suo diritto allo sfruttamento economico della stessa in qualsiasi forma e modo, la legge non trascura di operare un bilanciamento tra valori ed interessi contrapposti; bilanciamento non irragionevole in quanto realizzato in sintonia con i principi costituzionali sia in ordine alla tutela della libertà dell'arte e della scienza (art. 33), sia in materia di tutela della proprietà, da riferire anche all'opera intellettuale (art. 42), sia di tutela del lavoro in tutte le sue forme, tra cui deve farsi rientrare anche la libera attività di creazione intellettuale (art. 35). Tale bilanciamento risulta nel contempo positivamente finalizzato, mediante l'incentivazione della produzione artistica, letteraria e scientifica, a favorire il pieno sviluppo della persona umana (art. 3) ed a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 9). Dette finalità, che indicano la stretta connessione tra tutela degli autori e tutela della cultura (sentenza n. 241 del 1990), sono peraltro ragionevolmente conciliabili, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 361 del 1988) con la libertà dell'iniziativa economica (art. 41) di altri soggetti (produttori, rivenditori, noleggiatori) in un equilibrio che tenga conto dei rispettivi costi e rischi; e sono altresì conciliabili con i diritti di tutti alla fruizione dell'opera artistica e con l'interesse generale alla diffusione della cultura. Ciò è confermato anche dall'esperienza concreta, che dimostra come, grazie anche all'imponente sviluppo radio-televisivo e concertistico, la titolarità e l'esercizio dei diritti dell'autore o del produttore non siano di limitazione o di ostacolo alla diffusione ed alla conseguente fruizione delle opere artistiche, in particolare musicali».

A livello eurounitario, l'art. 17, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che «la proprietà intellettuale è protetta». Peraltro, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, la tutela della proprietà intellettuale trova radicamento anche nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e nella CEDU (segnatamente, nell'art. 1, protocollo addizionale 1), il che rileva ai sensi dell'art. 6, par. 3, TUE, secondo cui «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali» (cfr., fra le altre, sentenza del 12 settembre 2006, Laserdisken ApS contro Kulturministeriet, e sentenza del 29 gennaio 2008, Productores de Música de España-Promusicae contro Telefónica de España SAU). Per l'oggetto specifico della presente proposta di legge, e in particolare sull'attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file rispetto a contenuti illeciti, si segnala inoltre la recente sentenza del 22 giugno 2021, Frank Peterson contro Google LLC e a. e Elsevier Inc. contro Cyando AG. (c.d. caso Youtube).

A illuminare il quadro dei principi europei rilevanti, oltre agli atti normativi rappresentati, fra gli altri, dalle direttive 96/9/CE, 2000/31 CE, 2001/29/CE, UE 2019/790, sovvengono anche la <u>Comunicazione della Commissione COM(2011) 287 final del 24 maggio 2011</u> («Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale Rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa»), la Comunicazione della Commissione COM(2011) 427 final («Libro verde sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea - Verso un mercato unico del digitale: opportunità e sfide») e la <u>Comunicazione della Commissione COM(2020) 760 final del 25 novembre 2020</u> («Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE»).

L'ultimo riferimento operato dall'articolo 1 della proposta in esame è, a livello internazionale, alla <u>Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali</u>, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 19 febbraio 2007, n. 19, la quale espressamente riconosce, fra l'altro, «l'importanza dei diritti di proprietà intellettuale per sostenere le persone che partecipano alla creatività culturale».

L'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando

a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza.

Più nel dettaglio, l'AGCOM può **ordinare** ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, **di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti** mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. In sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina anche il blocco di ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, ove tecnicamente possibile, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione (c.d. *top level domain*), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi o a contenuti della stessa natura (**commi 1 e 2**).

Si valuti l'opportunità di chiarire meglio che oggetto della disabilitazione sono i contenuti **illecitamente diffusi** (e non già soltanto quelli intrinsecamente illeciti).

Nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in programmi diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, adottando a tal fine un provvedimento cautelare abbreviato, senza contraddittorio, su richiesta del titolare licenziatario del dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento europeo sui servizi digitali 2022/2065 enti che hanno dimostrato. (UE) guali l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le propria attività in modo diligente, accurato e obiettivo.

Nell'ipotesi di contenuti trasmessi in diretta, il suddetto provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima dell'inizio o, al più tardi, nel corso della diretta stessa; per i contenuti non trasmessi in diretta ma comunque ad essi assimilabili, il riferimento è alla loro prima trasmissione. E' l'AGCOM stessa, con proprio regolamento, in conformità ai princìpi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, a disciplinare il relativo procedimento cautelare abbreviato, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto destinatario del provvedimento (comma 3).

I soggetti legittimati presentano all'AGCOM, sotto la propria responsabilità, la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e dell'instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente, allegando a tal fine la documentazione necessaria, che può consistere nell'elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente.

Tale elenco può essere **aggiornato** da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicato **direttamente e simultaneamente** dall'AGCOM ai soggetti destinatari del provvedimento, i quali devono provvedere alla rimozione o alla disabilitazione **tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 30 minuti** dalla comunicazione **(comma 4)**.

I provvedimenti di disabilitazione assunti (comma 5) sono notificati immediatamente dall'AGCOM:

- ai prestatori di servizi di accesso alla rete;
- ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali;
- alla European Union Internet Referral Unit dell'Europol;
- al soggetto che ha richiesto l'adozione del provvedimento.

Ricevuta la notifica, i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e minuti notificazione. disabilitando comunque entro 30 dalla la risoluzione traffico nomi di l'instradamento del di rete dominio е verso indicati nell' elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti trasmessi abusivamente.

Nel caso in cui l'**indirizzo IP** soggetto a blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio o dell'instradamento del traffico di rete si trovi **all'interno dell'UE**, l'AGCOM può prevedere **partenariati con i propri omologhi** su base **volontaria** per contrastare più efficacemente la distribuzione di contenuti illegali su suolo europeo.

Nel caso in cui, invece, l'indirizzo IP si trovi al di fuori del territorio dell'UE, l'AGCOM è tenuta a farlo inserire in tempi ragionevoli nella *Counterfeit and Piracy Watch List* stilata annualmente dalla Commissione europea (comma 5-bis).

L'AGCOM provvede, altresì, trasmettere alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l'elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati, con l'indicazione dei prestatori di servizi e degli altri soggetti cui tali provvedimenti sono stati notificati. Inoltre, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima Procura, su sua richiesta. tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti illecitamente diffusi (comma 6).

L'articolo 3, al comma 1, novella l'articolo 171-ter, comma 1, della legge n. 633 del 1941, aggiungendo la lettera *h-bis*), disponendo che chiunque abusivamente, anche con le modalità previste dall'articolo 85-bis, comma 1, del TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931), esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da euro 2.582 a euro 15.493.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 85-bis del TUPLS ha vietato l'introduzione, l'installazione o comunque l'utilizzazione abusiva, nei luoghi di pubblico spettacolo, di dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse. Successivamente, con le modifiche introdotte dall'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge n. 59 del 2019 (L. n. 81 del 2019), ha previsto la possibilità di installazione di sistemi di videosorveglianza all'intero della sala destinata al pubblico spettacolo. In particolare, l'installazione di sistemi di videosorveglianza deve essere autorizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e può essere concessa esclusivamente al fine di individuare chi abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, dandone avviso e comunicazione adequata agli utenti. I dati acquisiti per effetto dell'autorizzazione sono criptati e conservati per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data della registrazione, con modalità atte a garantime la sicurezza e la protezione da accessi abusivi. Decorso tale termine, i dati devono essere distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero. Si ricorda altresì che l'articolo 171guater della legge n. 633 del 1941 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro conceda in noleggio o comunque conceda in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore o esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle 15 prestazioni artistiche di cui all'articolo 80.

Il medesimo articolo 3, al comma 2, modifica l'articolo 131-bis, terzo comma, numero 4), del codice penale, al fine di prevedere che l'offesa non possa considerarsi di particolare tenuità, ai fini dell'applicabilità della particolare causa di non punibilità ivi prevista, anche per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge sul diritto d'autore, n. 633 del 1941.

Recependo un'osservazione resa in sede consultiva, le Commissioni riunite hanno tuttavia approvato un apposito emendamento relativo all'esclusione della particolare tenuità del fatto di cui al citato articolo 131-bis.

Tale disposizione, come noto, è stata inserita nel corpo del codice penale per attribuire al giudice la facoltà di considerare il fatto sottoposto al suo giudizio, sia pur penalmente tipico, tuttavia di lieve entità e, dunque, inidoneo in concreto a ledere in modo significativo il bene giuridico. **Pertanto, il fatto può essere dichiarato non punibile**.

Senonché, la presente proposta di legge inserisce i reati contro il diritto d'autore tra quelli per i quali questa facoltà viene esclusa, avendo considerato le Commissioni riunite che tali fattispecie di reato non possano mai essere considerate di lieve entità. Nondimeno e viceversa, la Commissione giustizia ha inserito un'osservazione volta a circoscrivere la citata esclusione dell'applicabilità di cui all'articolo 131-bis, terzo comma, numero 4), del codice penale, in modo tale da ripristinare la lieve entità per l'articolo 171 della legge sul diritto d'autore, il quale prevede un fatto punito solo con la pena pecuniaria.

Inoltre, il comma 3 novella l'articolo 174-ter, comma 1, della medesima legge n. 633 del 1941, al fine di punire con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale, anche le condotte di chi mette a disposizione, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche.

E', altresì, novellato il comma 2 dell'articolo 174-ter della medesima legge, per far ricadere nella fattispecie soggetta ad un aumento della pena anche l'ipotesi di fatto grave per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma precedente, innalzando, altresì, il massimo della pena pecuniaria ivi prevista da 1032 a 5.000 euro.

L'articolo 4 prevede un'ulteriore novella alla legge sul diritto d'autore, volta a consentire all'autorità giudiziaria il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati con le condotte illecite sopra descritte, a tal fine abilitando la medesima autorità giudiziaria all'indagine presso banche, fornitori di servizi di pagamento e società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche all'estero.

L'articolo 5 è dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione.

In particolare, ai sensi del comma 1, si prevede che il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nonché con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, organizza specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Il comma 2 precisa che, nell'ambito di tali iniziative, sono organizzate anche campagne di sensibilizzazione promuovendo iniziative nelle istituzioni scolastiche secondarie, nel rispetto dell'autonomia scolastica, in coerenza con l'educazione alla cittadinanza digitale di cui all'art. 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

Si ricorda che l'art. 5 della L. 92/2019 prevede, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica istituito dalla medesima legge, di cui all' articolo 2, anche l'educazione alla cittadinanza digitale. La relativa offerta formativa deve prevedere almeno le sequenti abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti: a) analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; b) interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; c) informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; d) conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali; g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere se e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. Per approfondimenti, cfr. l'apposito dossier.

L'articolo 6 inerisce alle sanzioni, punendo l'inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.

In proposito si ricorda che il richiamato **comma 31** dispone che i soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 258.228 . Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del <u>regolamento (UE) 2019/1150</u>, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dall'Autorità.

A sua volta, il <u>D. Igs. n. 231/2001</u> ha introdotto una forma di responsabilità amministrativa dell'ente, distinta dalla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, muovendosi lungo due direttrici principali: da un lato, utilizzando la tecnica del reato presupposto al fine di imputare all'ente una responsabilità propria e, dall'altro, richiedendo l'implementazione di un modello aziendale capace di sollevare l'ente dalla propria responsabilità. Nel caso delle persone giuridiche, il comportamento illecito messo in atto da uno o più soggetti che rivestano una posizione di vertice all'interno dell'ente, o da soggetti sottoposti a direzione o vigilanza da parte dei primi, riveste la qualità di reato presupposto, sul quale si innesta la responsabilità amministrativa della persona giuridica. La responsabilità dell'ente e quella dell'autore del reato presupposto rimangono comunque ben distinte: quest'ultimo sarà chiamato a rispondere penalmente per il reato presupposto, mentre l'ente risponderà sotto forma di

sanzione amministrativa per aver consentito la commissione, da parte di uno dei suoi membri, del reato. D'altro canto, il legislatore ha previsto la possibilità per l'ente di esimersi da responsabilità attraverso l'implementazione di un modello aziendale efficace ad evitare, o quantomeno a ridurre, la possibilità che siano commessi reati da parte dei suoi vertici o di coloro che sono ad essi sottoposti. Tale modello è delineato negli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001. In applicazione del d.lgs. n. 231 del 2001 all'ente possono essere applicate sanzioni: interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e pecuniarie, oltre a confisca e pubblicazione della sentenza. La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 10, è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. In applicazione dell'art. 25-novies, relativo ai delitti commessi in violazione del diritto d'autore, si prevede l'applicazione all'ente della sanzione fino a 500 quote e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

L'articolo 7 inerisce all'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (n. 241 del 1990), di una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adequarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.

Si prevede anche che, **entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge**, l'**AGCOM**, in collaborazione con l'**ACN** - Agenzia per la cybersicurezza nazionale, convochi un **tavolo tecnico** con gli operatori, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilitazioni previste nell'articolo 2.

In tale contesto dovrà essere predisposta, **entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico**, una **piattaforma tecnologica unica** che permetta il funzionamento automatizzato per eseguire i provvedimenti di disabilitazione. I costi per l'istituzione di tale piattaforma sono ripartiti tra gli operatori che partecipano al tavolo tecnico, **ad eccezione** degli operatori di telecomunicazione, dei fornitori di accesso alla rete Internet che non siano anche fornitori di contenuti e delle imprese il cui fatturato derivante da contenuti audiovisivi sia inferiore al 2 per cento del loro fatturato annuo complessivo.

Si ricorda che il testo del **regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica**, di cui alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, è stato oggetto di successive modifiche. Il **testo vigente** è pubblicato, da ultimo, in allegato <u>Delibera n. 233/21/CONS</u>.

L'articolo 8, per far fronte ai costi amministrativi e finanziari aggiuntivi dell'AGCM, prevede l'aumento di 1 milione di euro del contributo a carico degli operatori, di cui all'art. 1, co. 66 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006).

Si ricorda che l'art. 1, **comma 66** richiamato ha definito l'entità della **contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni** di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b*), della <u>legge 14 novembre 1995, n. 481</u>, fissandola per il 2006 in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore e per gli anni successivi prevedendo che eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione potessero essere adottate dall'AGCOM, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.

Si ricorda altresì che il **finanziamento dell'attività dell'AGCOM** avviene attraverso contributi a carico dei soggetti attivi nei settori in cui l'Agcom esercita la propria competenza istituzionale: comunicazioni elettroniche, servizi media e servizi postali; si tratta dei seguenti:

- il contributo annuale a carico delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei media costituisce la principale fonte di finanziamento dell'Autorità e la sua misura è fissata annualmente dalla stessa Autorità: con apposita delibera (Delibere n. 376/21/CONS e n.377/21/CONS); l'aliquota contributiva a carico degli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche è stata fissata nella misura dell'1,30 per mille dei ricavi e l'aliquota contributiva per gli operatori dei servizi media (editoria, radiotelevisione, concessionarie di pubblicità, produttori di contenuti ecc.) nella misura dell'1,90 per mille dei ricavi; nel bilancio 2022 il gettito previsto da tali contributi è stato di circa 36,7 milioni di euro dagli operatori di comunicazioni elettroniche e di 24,1 milioni di euro circa dagli operatori dei servizi media;
- il contributo dovuto dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali (<u>art. 65 del D.L. n. 50</u>; del 2017): l'aliquota contributiva è stata fissata nella misura dell'1,35 per mille dei ricavi;
- il contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi: per l'anno 2022 le entrate sono stimate a 0,55 milioni di euro;
- altre entrate contributive e non contributive: tra queste i corrispettivi a copertura dei costi amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni alla diffusione via satellite e alla distribuzione via cavo dei programmi televisivi (ai sensi della delibera n. 405/02/CONS), i rimborsi incassati dall'Autorità provenienti da altre amministrazioni e altri recuperi, nonché i proventi da interessi attivi.

Con Delibera n. 375/22/CONS sono state definite la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere

giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell'informazione; con **Delibera n. 376/22/CONS** sono state definite la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video.

CU0008a	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	CD_cultura
	Servizio Studi Dipartimento Trasporti	st_trasporti@camera.it - 066760-2614	☑ CD_trasporti